



- Iscritta Elenco Associazioni c/o Ministero della Giustizia (Art. 26 D.Lgs. 206/2007)
 - Iscritta Elenco Associazioni Ministero Sviluppo Economico (Legge n. 4/2013)
 - Iscritta Elenco Nuove Professioni CNEL al n. 67
 - Socio Fondatore AssoProfessioni
 - Socio UNI
 - Aderente Confederazione Sindacale Italiana delle Libere Associazioni Professionali (CONSAP)
-
- Legalmente riconosciuta D.P.R. 361/2000 • Reg. Pers. Giuridiche di Roma n. 63/2001

Commissioni riunite Finanze della Camera dei deputati e Senato della Repubblica

ATTO DEL GOVERNO N ° 170 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO E SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI)

Roma 9 LUGLIO 2024

Siamo onorati e ringraziamo per l'invito rivolto alla nostra Associazione, al fine di partecipare a questa audizione sul tema riguardante disposizioni fiscali di particolare interesse quali l'adempimento collaborativo e il concordato preventivo biennale. Lo schema di decreto legislativo contiene inoltre modifiche alla disciplina degli adempimenti tributari.

Un plauso generale viene fatto dalla nostra Associazione per quanto riguarda gli interventi opportuni in materie di rilevante importanza per quanto riguarda la lotta all'evasione.

Riteniamo pertinenti le modifiche effettuate nell'articolo 1 che riguardano, la modifica della disciplina dell'adempimento collaborativo dove si è intervenuti in maniera puntuale per quanto riguarda la certificazione infedele, la riduzione delle sanzioni, l'esenzione della garanzia per Gruppi Iva, non cumulabilità delle riduzioni dei termini di accertamento per i contribuenti che adottano il sistema di controllo del rischio fiscale, l'ampliamento dell'ambito di applicazione del regime, e il regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale.

Nonostante la nostra Associazione apprezzi gli interventi di cui all'art 1, ci permettiamo di suggerire alcune modifiche alla luce delle novità sulla Certificazione infedele e la ricerca attraverso il



regime opzionale di un maggior numero di soggetti che aderiscano all'adempimento collaborativo.

Prendiamo tuttavia atto che anche questa volta sono stati esclusi tra i soggetti abilitati a fornire la certificazione, i Professionisti, ed in particolare i Tributaristi di cui alla legge 4 /2013.

I Tributaristi, come i Commercialisti, forniscono assistenza e consulenza contabile e fiscale, nei confronti dei privati e delle imprese, instaurando un rapporto di collaborazione Professionale fiduciaria.

La legge 14 gennaio 2013 n° 4 introduce il principio del libero esercizio della professione fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica del professionista. L'attestato di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci può essere rilasciato ai sensi della legge 4/2013 (artt. 4, 7 e 8).

In particolare l'art 7 di detta Legge, disciplina il sistema di attestazione ai fini della tutela dei consumatori, e specifica nei punti c) ed e) di tale articolo, che le associazioni dei professionisti, previa e necessarie verifiche e sotto la responsabilità del Presidente dell'Associazione, possono attestare il possesso di requisiti di professionalità per mantenere l'iscrizione all'Associazione e il possesso della polizza assicurativa a copertura dei relativi rischi di errori professionali.

Se il legislatore nel 2013 ha ritenuto opportuno normare il settore dei servizi professionali, vuol dire che nelle intenzioni dello stesso, vi sia stata quella di portare ad una parificazione i Professionisti appartenenti a Ordini e Collegi con i Professionisti organizzati in forme associative disciplinate dalla Legge 4/2013.

Il suggerimento che la nostra Associazione rivolge alla Spettabile Commissione è quello di includere ai fini della certificazione necessaria per poter usufruire della disciplina dell'adempimento collaborativo, i professionisti di cui alla norma UNI 11511,



certificati, dopo aver superato un'apposita esame di parte terza, come previsto dall'attuale normativa, e qualificati ai sensi della legge 4/2013.

Tali soggetti sono attualmente autorizzati come intermediari fiscali, e abilitati a rappresentare ed assistere i contribuenti dinanzi agli uffici dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art 63 del D.P.R 600/1973.

È stato alcune volte rimarcato nelle sedi competenti, da parte di rappresentanti di Ordini e Collegi, che i Professionisti non organizzati sotto tali forme non hanno superato un esame di stato.

Ci permettiamo di sottolineare che la figura del vecchio Ragioniere Commercialista, prima del 1992, anno della modifica dell'ordinamento della Professione di Ragioniere, non prevedeva il superamento di un Esame di Stato, e tale esame è stato introdotto con Ordinanza Ministeriale del 29 luglio 1997, con la quale il Ministero dell'Università, indiceva per i mesi di ottobre e dicembre 1997 la prima e seconda sessione di esami di stato per Ragionieri.

Con l'unificazione dell'albo dei Dottori Commercialisti con quello dei Ragionieri Professionisti, i soggetti iscritti al Collegio dei Ragionieri prima del 1997, e di conseguenza privi dell'esame di stato, sono stati inclusi all'interno dell'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili nella Sezione A, con tutte le prerogative professionali del caso, compresa quella di soggetti abilitati al rilascio della certificazione ai fini dell'adempimento collaborativo.

Evidenziando quanto sopra, ci permettiamo di segnalare e richiedere a questa spettabile Commissione, l'allargamento ai Tributaristi riuniti in libere Associazioni di cui alla legge 4/2013, della possibilità di essere inclusi tra i soggetti che possono fornire la Certificazione a favore dei soggetti che vogliono beneficiare del regime dell'adempimento collaborativo.



Come già detto in precedente, i Tributaristi iscritti in libere Associazioni di cui alla Legge 4/2013, sono obbligati a svolgere la formazione per l'acquisizione dei relativi crediti formativi, hanno l'obbligo della stipula di polizza assicurativa per gli errori professionali, e devono sottostare a codice deontologico ed etico. Tutto questo garantisce il livello di professionalità e controllo di tali Professionisti.

Ad ulteriore ragione, possiamo segnalare, che la normativa Europea, includendo nel concetto di impresa anche le libere professioni, Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003/361/CE e dal regolamento UE n 1303/2013, non ha mai fatto distinguo tra le varie figure professionali, ma ha sempre privilegiato il principio della concorrenza e della libertà di Associazione delle figure professionali.

Riteniamo, inoltre, che l'inclusione dei Tributaristi iscritti in libere Associazioni di cui alla Legge 4/2013, e il conseguente ampliamento della relativa platea dei soggetti legittimati a fornire la certificazione necessaria per poter beneficiare dell'adempimento collaborativo, possa portare un beneficio anche all'Amministrazione Finanziaria, che può disporre di un ulteriore soggetto qualificato, con cui collaborare per il puntuale adempimento degli obblighi tributari.

Inoltre, è fuor di dubbio, che vi sia un beneficio per il consumatore finale che vede applicata all'erogazione dei servizi professionali, la tanto auspicata disciplina della concorrenza fortemente voluta dall'Unione Europea.

Tra i soggetti che possono certificare l'azienda per poter beneficiare dell'adempimento collaborativo vi sono anche gli Avvocati, che al di fuori delle eventuali specializzazioni acquisite in tema di bilanci e adempimenti tributari, riteniamo che siano i Professionisti meno indicati per la redazione della relativa certificazione



Per quanto riguarda l'esclusione dei Revisori Legali, rappresentati da Assoprofessioni di cui la Lapet è socio fondatore, ci permettiamo di segnalare che l'esistenza di un elenco degli iscritti al Registro dei revisori Legali, tenuto presso il MEF e vigilato dallo stesso Ministero, non può far nascere dubbi sulla legittimità di questi soggetti al rilascio della relativa certificazione.

È difficile da comprendere il motivo di tale esclusione, dopo che l'ordinamento giuridico italiano, ha delegato a questi Professionisti la tutela della pubblica fede con la relativa certificazione dei bilanci, e indicato tale figura Professionale come unica legittimata ad attestare tutte le operazioni straordinarie previste dal Codice Civile e dal Codice della crisi in materia societaria.

Per quanto evidenziato precedentemente, risulta sempre di difficile comprensione da parte della nostra Associazione, l'esclusione delle due figure Professionali citate.

Già precedentemente, quando la funzione di Revisore Legale veniva considerata dall'ordinamento giuridico italiano una funzione del Commercialista, l'Unione Europea era intervenuta nei confronti del Governo italiano, prevedendo sanzioni, nel qual caso l'attività di Revisore Legale non fosse considerata Professione autonoma.

In tale considerazione il Parlamento italiano dovette legiferare in tal senso, con l'introduzione nel nostro ordinamento del Decreto legislativo 27 gennaio 2010 n° 39, che introduce la figura professionale del Revisore.

Come si può ben vedere la strada da intraprendere è questa, ed è una strada quasi obbligata, in quanto l'Unione Europea non accetta ulteriori discriminazioni tra Professionisti, ma rimette all'autonomia privata dell'Associazionismo e al principio cardine della libera concorrenza lo svolgimento di tali attività, il cui controllo può essere svolto dall'Associazione di appartenenza per



quanto riguarda i Tributaristi o dal Ministero competente per quanto riguarda i Revisori Legali.

Ci permettiamo, quindi, di far osservare e valutare a codesta Commissione quanto esposto precedentemente, al fine di includere i Tributaristi di cui alla legge 4/2013, ed i Revisori Legali iscritti presso il MEF, tra i soggetti deputati al rilascio della certificazione.

Si fa presente che la nostra proposta emendativa non comporta maggiori oneri per lo Stato, e nello stesso tempo vi sarebbe un maggior numero di soggetti certificatori.

Per quanto riguarda l'art. 3 rubricato, modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale, la nostra Associazione evita di entrare negli aspetti meramente tecnici, ma si permette di valutare la disposizione nel suo contesto complessivo.

Da una verifica tra i nostri Associati, e il confronto con altre categorie professionali, abbiamo riscontrato poco appeal per l'istituto in oggetto.

Il legislatore può verificare facilmente che gli impianti legislativi, oberati da troppe condizioni, poca adesione hanno avuto da parte dei contribuenti.

Basta considerare che il patto con il fisco che ha avuto maggior gettito e adesione è stato il condono tombale.

Il contribuente, una volta perfezionato il patto con il fisco, metaforicamente parlando, con una stretta di mano, non vuole più condizioni di esclusione successiva, con ricalcoli complessi e sanzioni da versare.

Con questo, non vogliamo dire che l'istituto del concordato preventivo biennale non sia una buona occasione per il contribuente di pianificare la sua posizione fiscale, ma purtroppo la storia e l'esperienza ci porta a pensare che sia i Professionisti che assistono i contribuenti, sia i contribuenti stessi, non abbiano



gran voglia di far aderire e aderire all'istituto in esame con tutte le incertezze del caso.

Anche il fatto di non poter accedere a tale istituto, se vi sono ruoli scaduti superiori ad € 5.000,00, ci porta a far ritenere che sia opportuno differenziare tra i ruoli scaduti a seguito di avvisi di accertamento e i ruoli scaduti su redditi dichiarati e imposte non versate.

Visto che il Concordato preventivo biennale, ha lo scopo plurimo di combattere l'evasione e di permettere una pianificazione fiscale al contribuente, i ruoli che derivano da mancati versamenti di imposte dichiarate e non versate non dovrebbero rientrare come cause ostative allo stesso.

Per l'AF è a funzione di click sapere se i ruoli che si riferiscono al contribuente interessato al concordato preventivo biennale, siano ruoli che derivino da accertamento sui redditi, quindi da evasione, o da importi dichiarati e non versati, nella maggior parte delle volte per difficoltà finanziarie.

E non da ultimo va considerato che all'evasore seriale non interessa minimamente aderire al concordato preventivo biennale. Non vi è nessuna correlazione tra i ruoli per imposte dichiarate e non versate, e il fine del concordato preventivo biennale, che si prefigge come scopo principale di far dichiarare o emergere i relativi redditi, sempre che il legislatore non voglia punire anche chi, per cause di forza maggiore non è riuscito a versare le imposte dichiarate.

Ricordiamo, a tal proposito, che anche la rottamazione dei ruoli non è stata alla portata di molti contribuenti, visti la limitata ampiezza temporale della stessa, e il gravoso impegno finanziario sulle prime due rate della stessa.

D'altra parte, se si considera l'enorme consistenza degli importi del magazzino fiscale non riscosso esistente all'interno del bilancio statale, si rischia che a molti contribuenti sarà precluso



l'accesso al concordato preventivo, a vendo ruoli scaduti su imposte dichiarate e non versate.

Per la lotta all'evasione, l'Amministrazione Finanziaria del secondo millennio, ha, come non ha mai avuto, strumenti di incrocio dei dati vasto e capillare.

Basti pensare che a breve, avremo per tutti i contribuenti la dichiarazione precompilata, come si sta già verificando per la dichiarazione iva.

L'istituto del concordato preventivo non dovrebbe essere basato su algoritmi, come gli indici ISA, ma su reali valutazioni della capacità contributiva come previsto dalla nostra Costituzione.

Ricordando che è in corso di esame per la sua approvazione proprio la normativa sull'intelligenza artificiale forse sarebbe stato forse più opportuno, attendere la conclusione dell'iter legislativo della stessa, e delegare alle relative elaborazioni dell'IA, la pratica applicazione del concordato preventivo biennale.

Con l'intelligenza artificiale, e la volontà politica di applicarla come strumento di ausilio dell'Amministrazione Finanziaria, la stessa può essere un eccellente strumento ai fini dell'incrocio dei dati in possesso del fisco.

Abbiamo visto ultimamente la pubblicazione sulla stampa specializzata dei redditi medi di alcune categorie professionali.

Non servirebbe scomodare l'intelligenza artificiale per rendersi conto che tali redditi medi non possono essere veritieri. Ma in tutti i casi per un minor dispendio di energie e forza lavoro, si può applicare l'intelligenza artificiale al riscontro di tali dati.

Non ci stanchiamo di ripetere che l'amministrazione finanziaria dispone di una quantità di dati mai avuti nella sua storia.

La funzione algebrica sarebbe di una semplicità sbalorditiva, in quanto salvo il fatto di aver percepito redditi esenti, successori, o donatari, la spesa corrente del contribuente deve essere in linea con il reddito dichiarato o con i suoi risparmi.



Anche il contribuente che dimostra di aver contratto debiti per il mantenimento del suo tenore di vita può essere salvato da eventuali atti di accertamento.

Ci permettiamo di evidenziare che, anche se tale argomento ha acceso sempre rilevanti scontri politici, l'azzeramento dell'uso del contante risolverebbe molti problemi di lotta all'evasione.

Questo provvedimento dovrebbe essere affiancato dall'azzeramento delle commissioni bancarie per i pagamenti elettronici. D'altronde il risparmio dei costi della sicurezza e della stampa della carta moneta, oltre all'incasso di maggiori imposte consentirebbe allo Stato di sostenere i costi delle commissioni.

Bisogna considerare inoltre, che il tessuto economico italiano è composto prevalentemente da micro e piccole imprese.

Tali tipi di imprese hanno necessità di rivolgersi al Professionista di fiducia, per poter aderire a strumenti come il concordato preventivo biennale.

I Professionisti alla luce del compenso limitato che potranno richiedere per tale pratica, vista come un ulteriore adempimento burocratico da parte del contribuente, non sono incentivati a proporre al loro cliente l'istituto in discussione, che li porterebbe a impiegare tempo prezioso per calcoli complicati su cause di esclusione e decadenza dal regime.

Per questo riteniamo, di rivolgere il pensiero a quanto detto in precedenza. Gli Istituti che hanno maggior successo sono quelli semplici da applicare e con poche regole.

In definitiva Il legislatore deve indirizzare l'AF, verso gli accordi non più rivedibili, salvo la scoperta di manovre fraudolente.

Con la normativa sull'intelligenza artificiale, l'Amministrazione finanziaria deve mettere a disposizione del contribuente il reddito presunto che la capacità di spesa ha portato ad elaborare.



Il contribuente a questo punto deve decidere se aderire alla proposta del fisco o in caso contrario dare spiegazioni sulla reale capacità contributiva.

Il tutto, anche alla luce delle rilevanti assunzioni di personale effettuate nell'ultimo anno da parte dell'AF, dove molti soggetti vincitori dei concorsi, fanno parte di categorie professionali come Commercialisti, Tributaristi e Avvocati, e quindi con un bagaglio di esperienza nel settore.

Abbiamo notato che le politiche governative di qualsiasi colore politico, hanno sempre temuto, per una questione di consenso elettorale, di emanare provvedimenti legislativi che potessero anche in maniera velata essere associati a strumenti accertativi tipo il redditometro.

Siamo consapevoli della difficoltà di emanare normative di tale portata, ma riteniamo alla luce delle esperienze professionali, che tali impianti normativi siano molto efficaci nella lotta all'evasione. Con tale assunto concludiamo dicendo che, riteniamo il concordato preventivo biennale un buon istituto, ma che difficilmente avrà successo nel tessuto economico italiano, e rimarchiamo l'importanza dell'intelligenza artificiale e la limitazione dell'uso del contante come due capisaldi per la lotta all'evasione.

Per quanto riguarda l'art 2 che tratta della modifica alla disciplina degli adempimenti tributari, per renderli più efficienti e meno onerosi, la nostra Associazione in linea con la lotta sempre perseguita per la semplificazione degli adempimenti tributari, non può che esprimere vero compiacimento.

Un'ultima osservazione sulle nuove scadenze fiscali ribadendo che al fine di evitare la solita rincorsa alle proroghe di scadenze si suggerisce, come ormai andiamo proponendo da anni, di unificare le scadenze di presentazione delle dichiarazioni fiscali nell'unico termine al 31 dicembre dell'anno successivo al periodo d'imposta



di riferimento. Ciò determina semplificazione ed impossibilità di richiedere proroghe ulteriori.

Nella speranza di aver dato un utile contributo siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Il Presidente
dr. Roberto Falcone